

LO STATUTO

STATUTO DEL SANTUARIO DIOCESANO DELLA FAMIGLIA

"SANTA GIANNA BERETTA MOLLA"

Art. 1

Il Santuario della Famiglia "Santa Gianna Beretta Molla" è un Santuario diocesano, istituito con decreto dell'Arcivescovo di Milano del 15 ottobre 2007 (prot. gen. n. 3930/07), gode di personalità giuridica canonica pubblica e persegue fini di religione e di culto. L'Ente, comprensivo della chiesa (dedicata a "Santa Gianna Beretta Molla" e anticamente chiesa parrocchiale) e dell'annessa ex casa canonica (destinata a "Centro di spiritualità") messe a disposizione dalla Parrocchia Presentazione del Signore in Mesero, ha sede in Mesero, Piazza Europa, 2. E' affidato alla cura pastorale di un Rettore di nomina arcivescovile.

Art. 2 - Fini del Santuario

Il Santuario della Famiglia "Santa Gianna Beretta Molla" è lo strumento privilegiato con cui la Chiesa ambrosiana assume la responsabilità a lei affidata di custodire e proporre la memoria di Santa Gianna, al servizio e per il bene della Chiesa universale. È pertanto punto di riferimento ecclesiale per tutte le iniziative relative al culto per Santa Gianna, madre di famiglia e figlia della Chiesa di Milano. A tal fine può promuovere tutte le iniziative utili per favorire la diffusione della memoria della Santa, sollecitando altresì la collaborazione di tutti e in particolare coinvolgendo il presbiterio, le comunità parrocchiali e le diverse realtà ecclesiali del Decanato di Magenta (in primo luogo le parrocchie di Mesero, di Magenta e di Ponte Nuovo), dove Santa Gianna ha trascorso la sua esemplare vita cristiana. Come luogo di preghiera e di pietà popolare il Santuario offre ai fedeli, con maggior abbondanza, occasioni di ascolto della Parola di Dio, di celebrazione dei Sacramenti (in particolare, dell'Eucaristia e della Riconciliazione), nonché l'opportunità di partecipare a pellegrinaggi nei vari "luoghi della Santa" che si trovano in Mesero, Magenta e Ponte Nuovo, collaborando in questo con le rispettive comunità parrocchiali. Il Santuario, con l'annesso "Centro di spiritualità", è luogo opportuno per promuovere ritiri, momenti di incontro, di formazione e di carità cristiana, con privilegiata attenzione alle famiglie.

Art. 3 - Rettore e Collaboratori

Il Rettore del Santuario è un sacerdote nominato dall'Arcivescovo. A lui spetta la cura liturgica, pastorale e amministrativa del Santuario, con i compiti e le potestà previsti dai cann. 556-562 e 1230-1234 del Codice di diritto canonico. Il Rettore è amministratore unico e legale rappresentante del Santuario. Viene affidato inoltre al Rettore il compito di garantire l'ecclesialità, la coerenza con la figura della Santa e il coordinamento di tutte le iniziative, promosse da vari soggetti del Decanato, della Diocesi o di altre realtà ecclesiali, concernenti Santa Gianna, in particolare se relative al Santuario o ai "luoghi" della Santa. Il Rettore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato anche più volte. Possono collaborare stabilmente con il Rettore sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate e laici, su incarico dell'Ordinario diocesano. Altre persone possono collaborare saltuariamente su incarico del Rettore.

Art. 5 - Funzioni liturgiche nel Santuario

Nel Santuario si svolgono tutte le celebrazioni liturgiche e di pietà popolari destinate a offrire al popolo di Dio occasioni di preghiera e di vera conversione. In base alla vigente legislazione universale potranno acquistare l'indulgenza plenaria, alle consuete condizioni, i fedeli che visiteranno il Santuario in occasione della memoria liturgica della Santa (o una volta all'anno in un giorno scelto dal singolo fedele), oppure che prenderanno parte a un pellegrinaggio collettivo. L'orario delle Sante Messe e di altre funzioni liturgiche domenicali andrà concordato, sotto la responsabilità del Decano, tra il Rettore e i Parroci delle parrocchie del Decanato di Magenta. Nel Santuario non si

celebrano matrimoni, mentre potrà essere opportunamente il luogo in cui gli sposi si recano dopo la celebrazione per una preghiera di affidamento alla Santa.

Il Santuario conserva al proprio interno il fonte battesimale unicamente come patrimonio monumentale della ex chiesa parrocchiale, ma non costituisce luogo in cui sia consentita l'amministrazione del battesimo a norma del can. 858.

Art. 6 - Patrimonio e Amministrazione

Il Santuario della Famiglia "Santa Gianna Beretta Molla" ha a disposizione per le sue attività, oltre all'antico edificio di culto, le relative pertinenze e in particolare l'abitazione del Rettore, i locali per la formazione e gli incontri, i locali per l'accoglienza dei pellegrini.

Le offerte, le liberalità e le oblazioni di fedeli ed enti, pubblici e privati, nonché i beni, mobili e immobili, derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità e legati destinati al Santuario sono di pertinenza del Santuario stesso e vengono utilizzati per la remunerazione del Rettore, calcolata secondo le vigenti disposizioni per il sostentamento del clero, e per le attività liturgiche e pastorali poste in essere dal Santuario.

Art. 7

Il Rettore del Santuario, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante dell'ente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico, come determinati dall'apposito decreto arcivescovile;
- b) la licenza dell'Arcivescovo per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima o riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

Art. 8

Il Rettore è assistito da un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre laici esperti in materia, da lui nominati. Il Consiglio opera secondo la normativa contenuta nel Direttorio diocesano per i Consigli parrocchiali.

Il Rettore è tenuto a presentare annualmente all'Ufficio Amministrativo Diocesano rendiconto relativo alla gestione economica del Santuario.

Art. 9 - Modifiche statutarie ed estinzione del Santuario

Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Arcivescovo di Milano, sentito il Rettore del Santuario o su proposta di quest'ultimo.

Art. 10

Spetta unicamente all'Arcivescovo di Milano sopprimere il Santuario. In caso di estinzione del Santuario il patrimonio da questo posseduto sarà devoluto all'Arcidiocesi di Milano o ad altro Ente ecclesiastico indicato dall'Arcivescovo di Milano.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti in materia.